



REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE  
DIPARTIMENTO N. 14  
"POLITICHE DELL'AMBIENTE"



---

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL

(assunto il 10 SET, 2014 prot. N° 598)

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

n° 10790 del 11 SET, 2014

**OGGETTO:** Proroga Giudizio di compatibilità ambientale (VIA) ed Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi del D. lgs 152/2006, come modificato dal D. lgs 46/2014, per un progetto di ampliamento della piattaforma di smaltimento rifiuti non pericolosi sita in loc. Colombra del Comune di Crotona.

Proponente e gestore: **SOVRECO S.p.a.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

**VISTA** la Legge Regionale n. 7 del 13 Maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e s.m.i., ed in particolare l'art. 30 che individua le attribuzioni del Dirigente di Settore;

**VISTA** la D.G.R. n° 2661 del 21.06.1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamenti in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 24.06.1999, recante "Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 15/12/2000 avente ad oggetto "D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 - Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione – rettifica";

**VISTA** la legge regionale n°34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

**VISTO** il Decreto n.157 del 14/06/2010 del Presidente della Regione Calabria con il quale sono state conferite, le funzioni al Dipartimento Politiche dell'Ambiente;

**VISTA** la D.G.R. n. 219 ed il D.P.G.R. n. 83, entrambi del 18/6/2013, con la quale è stato nominato l'ing. Bruno Gualtieri Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente;

**VISTO** il Decreto del D.G. n. 11337 del 07/09/2011 di assegnazione del Settore n. 3 all'arch. Reillo Orsola;

**VISTI** i Decreti del D.G. n.ri 924 del 25/01/2013 e 9414 del 28/06/2013 di assegnazione del Servizio n. 7 all'ing. Gabriele Alitto;

**VISTO** il D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA) e richiamati in particolare gli articoli n. 3 "Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale", n. 4 "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n. 5 "Procedure ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale", n. 7 "Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale" che disciplinano le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

**VISTA** la D.G.R. n. 797 del 14/11/2006 avente ad oggetto "Direttiva Comunitaria 96/61/CE - D.Lgs. 372/99 - D.Lgs. 59/05 - Individuazione dell'Autorità Competente in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e attivazione dello sportello Integrated Pollution Prevention and Control (I.P.P.C), con la quale sono state attribuite al Dipartimento Politiche dell'Ambiente le funzioni amministrative relative al rilascio dell'AIA;

**VISTO** i decreti del Direttore Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente nn. 6903 del 29/05/2007 e 12540 del 29/08/2007, con cui si è provveduto ad approvare la modulistica da presentare ai fini del rilascio dell'AIA, il calendario per la presentazione delle domande di cui all'art. 5, comma 3 del D.Lgs 59/2005, ed il tariffario provvisorio regionale per le spese di istruttoria;

**VISTO** il decreto del Direttore Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente n. 8425 del 30/06/08 che, a seguito delle modifiche apportate al D. Lgs. 59/2005 dall'art 36, comma 4 del D.Lgs. n. 4/2008, ha disposto che i gestori degli impianti di cui all'allegato I del D.Lgs. 59/2005, ai fini della presentazione della domanda di rilascio dell'AIA, debbano presentare, ad integrazione della modulistica di cui al punto precedente, l'allegato E - Piano di monitoraggio e controllo;

**VISTI** il DDG n.10836 del 31/08/2011 con il quale è stata approvata la nuova modulistica per le istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale e la DGR n. 337 del 22/07/2011 con la quale sono state approvate le modalità di calcolo delle tariffe di istruttoria per le AIA Regionali;

**VISTO** il DDG n. 21338 del 10/12/2008 di nomina componenti del Nucleo VIA – VAS – IPPC e successivi DDG n°22555 e n°22557 del 23/12/2008, n° 10295 del 09/06/2009 e n° 4284 del 03/04/2012;

**VISTA** la L. R. n. 39/2012, modificata con successive L. R. n. 49/2012 e L.R. n. 33/2013, che prevede l'istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione (di seguito S.T.V.), per l'espletamento delle attività istruttorie, tecniche e di valutazione, nonché per le attività consultive e di supporto nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione integrata ambientale (AIA) e valutazione di incidenza (VI);

**VISTA** la D.G.R. n. 381 del 31/10/2013 approvazione del regolamento regionale recante "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS –VIA – AIA – VI";

**VISTO** il Regolamento regionale n°5 del 14/05/2009 "Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientale";

**VISTO** il D. Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 che ha abrogato il D.Lgs 59/2005 trasponendolo di fatto interamente nel D.Lgs 152/2006 e smi al Titolo III bis;

**VISTO** il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

**VISTA** la legge 21 dicembre 2001, n. 443;

**VISTA** la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale che la Sovreco spa (di seguito indicata come "Gestore"), avente sede legale in Località Passovecchio del Comune di Crotona, ha presentato allo Sportello IPPC, assunta agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 7228 del 19.04.2010, intesa ad ottenere il rilascio dell'AIA per il progetto di ampliamento della piattaforma di smaltimento rifiuti non pericolosi sita in località Colombra del Comune di Crotona;

**VISTA** la domanda acquisita agli atti del Dipartimento Politiche dell'Ambiente con prot. n. 16702 del 27/09/2010, con al quale la società Sovreco spa ha chiesto la proroga per anni due del Decreto Dirigenziale n.12382 del 20/08/2007 con il quale è stato espresso parere favorevole con prescrizioni di Compatibilità Ambientale;

**VISTA** l'attestazione dell'avvenuto bonifico da parte della Ditta a favore della Tesoreria della Regione Calabria dell'importo previsto a titolo di spese istruttorie per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

**VISTA** la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art 5, comma 7, della D. lgs 59/2005, prot. n 8499 del 5.05.2010;

**VISTA** la pubblicazione dell'annuncio ai fini della consultazione al pubblico, effettuata dal Gestore in data 12/05/2010 sul quotidiano a diffusione regionale "Il Domani";

**VISTI** il parere del 16/06/2014 della Struttura Tecnica di Valutazione del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, assunto agli atti del Servizio 7 con prot. 197246 del 17/06/2014, e del parere della seduta del 28/07/2014 ed acquisito al prot. 257890 del 8/08/2014.

**PREMESSO che**

- Con O.d.C. n. 3065 del 30/07/2004, il Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel territorio della Regione Calabria ha autorizzato l'esercizio delle operazioni di smaltimento RSU nella discarica per rifiuti non pericolosi sita in Località Colombra di Crotona di proprietà della ditta Sovreco spa, ai sensi dell'art 28 del D.lg. 22/97, e di approvare il piano di adeguamento della discarica in oggetto, in ottemperanza a quanto previsto dal D.lg. n. 36/2003, essendo stato approvato il progetto della discarica con Ordinanza n. 736 del 04/08/1999;
- Con DDG. n.12382 del 20/08/2007, su istanza della ditta e in seguito a parere favorevole del Nucleo di Valutazione d'Impatto Ambientale nella seduta del 12/07/2007, è stato espresso parere favorevole con prescrizioni di Compatibilità Ambientale per il : "*Progetto di ampliamento della piattaforma di smaltimento di rifiuti non pericolosi con selezione dei rifiuti urbani e assimilabili; smaltimento della frazione umida e dei rifiuti non pericolosi tal quali o pretrattati in discarica per rifiuti misti con recupero di biogas, stoccaggio temporaneo della frazione secca, in località Colombra del Comune di Crotona*";
- Con OCD n. 6305 del 31/10/2007, per fare fronte all'emergenza rifiuti, il Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel territorio della Regione Calabria ha approvato la sopraelevazione della discarica (con coltivazione in altezza per una capacità di abbando complessiva di mc 500.000- di cui 260.000 mc per un 1° lotto funzionale e 240.000 mc per un 2°), facendo salvo l'espletamento della successiva procedura di VIA rispetto a tale autorizzazione;
- Con DDG n. 15856 del 29.10.2008, recepito integralmente il parere del Nucleo VIA VAS IPPC del 19 settembre 2008, il Dipartimento Politiche dell'Ambiente ha rilasciato il provvedimento di valutazione di impatto Ambientale sul suddetto progetto;
- Con DDG n. 20609 del 4/12/08, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sita in Località Colombra di Crotona, comprensivo dell'ampliamento in sopraelevazione del piano di copertura fino alla quota media di circa 148,50 cm, per una capacità lorda aggiuntiva di circa 550.000 mc (per il quale era stata concessa la VIA con DDG n. 15856 del 29.10.2008).
- Tale decreto AIA è stato successivamente rettificato:
  - con DDG n. 7320 del 6/05/2009 per la classificazione della discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas (art. 7 comma C del D.M. 03/08/2005) e nell' Allegato "Condizioni dell' AIA"- per la quota media 148,5 m.s.m. sostituita dalla quota 151 m.s.m.;

- con DDG n. 21152 del 23/11/2009, relativamente alla variazione dei limiti previsti per i parametri DOC e TOC;
- con DDG n. 14927 del 19.10.2012 è stato rilasciato il Giudizio di Compatibilità Ambientale (V.I.A) (ai sensi del d.Lgs. 152/2006 per come modificato dal D.Lgs. n° 4/2008) e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) "per l'ampliamento dell'impianto in sopraelevazione della piattaforma di smaltimento di rifiuti non pericolosi tal quali o pretrattati in discarica per rifiuti misti con recupero di biogas";
- Con DDG n. 11876 del 16 Agosto 2013 "Adeguamento al DM 27.09.2010 ed approvazione nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo"

**PREMESSO**, in ordine agli aspetti procedurali del presente provvedimento, che:

- con la nota assunta agli atti del Dipartimento al prot. n. 7228 del 19.04.2010 la Sovreco spa (di seguito indicata come "Gestore") - avente sede legale in Loc. Passovecchio del Comune di Crotona - ha presentato allo Sportello IPPC domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale intesa ad ottenere il rilascio dell'AIA per progetto di ampliamento della piattaforma di smaltimento rifiuti non pericolosi sita in località Colombra del Comune di Crotona - Codice IPPC 5.4.;
- con la nota prot. n. 8499 del 5.05.2010 è stata data alla ditta comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art 5, comma 7, del D. lgs 59/2005;
- con nota assunta al n. 16702 del 27 settembre 2010 il proponente ha presentato domanda di proroga per due anni del provvedimento di VIA di cui al DDG n. 12382 del 20.08.2007, ai sensi del R. R. n. 5 del 14 maggio 2009;
- con nota prot. 211 del 2/09/2011 assunta agli atti del Dipartimento al prot. 0099450 del 5/09/2011, la Sovreco Spa ha, inoltre, provveduto ad adeguare la domanda di AIA, già presentata, secondo la modulistica approvata dal Dipartimento ed entrata in vigore dal 28 Settembre 2011;
- con DDG n.1671 del 16.11.2011 è stata negata la proroga della VIA richiesta, sulla base dei pareri espressi dal Nucleo VIA-VAS IPPC nelle sedute del 21/09/2011 e 9/11/2011;
- Con DDG n. 7254/2012 è stata, pertanto, disposta l'archiviazione dell'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), relativa al progetto per l'ampliamento della piattaforma di smaltimento di rifiuti non pericolosi;
- La società avverso i suddetti provvedimenti ha proposto dinanzi al TAR Calabria Sez. Catanzaro rispettivamente ricorso n. 256/2012 e ricorso n. 975/2012;
- Il Tar Calabria con sentenza n. 235/2013, adottata nella Camera di Consiglio del 25.02.2013, ha accolto i citati ricorsi e per effetto ha annullato i provvedimenti impugnati per difetto di istruttoria, di motivazione e di contraddittorietà, alla luce dell'attività amministrativa svolta;
- Con nota prot. n. 100257/SIAR del 22.03.2013, l'Avvocatura Regionale ha trasmesso la sentenza 235/13 al Dipartimento Ambiente;
- In data 05.04.2013 il Settore 3 - Servizio 7 ha trasmesso al competente organo di valutazione (Nucleo VIA - VAS - IPPC) il progetto originario e la sentenza di cui sopra, integrato in data successivamente dalla ditta su richiesta della medesima struttura;
- In data 16.06.2014 la nuova Struttura di Valutazione (STV), che ha sostituito il Nucleo VIA -VAS- IPPC, ha rilasciato il parere tecnico favorevole con prescrizioni alla proroga del giudizio di compatibilità ambientale di cui al DDG n° 12382 del 20/08/2007 e per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo III bis D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., esclusivamente per l'ampliamento dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi, ubicato in loc. Colombra nel Comune di Crotona, escludendo la realizzazione degli impianti di trattamento c/o recupero di rifiuti non oggetto di valutazione in quanto in contrasto con il Piano Gestionale Rifiuti Calabria ed espressamente oggetto di rinuncia da parte della ditta per come segnalato durante l'audizione del 12.05.2014;
- In data 21.07.2014 si è tenuta la Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri degli enti interessati;
- In tale occasione, la Provincia di Crotona, mediante parere allegato al verbale della seduta, ha dichiarato: "l'ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi proposto, tra l'altro utilizzabile anche lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (codificati con Cod CER 200301, 200303 e 200309) è coerente con il Sistema Integrato di gestione dei rifiuti speciali, previsto sia nel PGR del 2007 che con il Piano Regolatore del Comune di Crotona, in quanto inserito nell'ambito di riqualificazione e di intervento dell'art. 74 delle N.T.A. - art. 10, Discarica di Poggio Pudano; inoltre la piattaforma (comprendente al suo interno la discarica in questione) ricade in area non soggetta a vincoli o tutela di natura idrogeologica, paesaggistica, storico - architettonica ed archeologica e fasce di

*rispetto fluviale e non ricade in aree protette o altre (SIN, SIR, SIC, ZPS, IBA), ritenute non idonee all'ubicazione di impianti di trattamento /smaltimento di rifiuti pericolosi e non",*

- Il verbale della predetta seduta con relativi allegati è stato trasmesso agli enti assenti, dando termine in particolare all'Amministrazione Comunale di Crotona per presentare osservazioni e, eventualmente, controdedurre in ordine a quanto riportato in verbale e relativi allegati;
- Il Comune di Crotona non ha trasmesso alcuna osservazione in merito.

**PRESO ATTO** di tutti gli atti inerenti il procedimento istruttorio, in particolar modo:

- Parere favorevole con prescrizioni della STV espresso nella seduta del 16.06.2014 e successivo chiarimento del 28/07/2014 in merito all'elaborato sui profili della discarica, prodotto dalla ditta nella Conferenza dei servizi svoltasi in data 21/07/2014, che di fatto sostituisce la prescrizione n. 5 del parere del 16/06/2014 ;
- Parere igienico sanitario favorevole dell'ASP di Crotona prot. 39634 del 18/07/2014, assunto al prot. 19/REG.EMERG;
- Parere della Provincia di Crotona prot. 35505 del 17/07/2014, acquisito agli atti del Dipartimento al prot. 20/REG EMERG. Del 21/07/2014;
- Parere favorevole A.R.P.A.Cal.- Dipartimento di Crotona – espresso nella Conferenza di Servizi del 21/07/2014 e trasmesso con nota prot 30456 del 29/07/2014, assunto agli atti del Dipartimento al prot. n. 257373 del 8.08.2014 per la validazione del Piano di Monitoraggio e Controllo trasmesso dal gestore con nota prot. 137 del 3/7/2014.

**VISTO** il verbale della seduta della Conferenza di Servizi del giorno 21/07/2014, con i relativi atti allegati;

**DATO ATTO** che l'Avvocatura Regionale nel parere prot. 197295 del 5.12.2011, reso con riferimento al quesito posto in ordine alla cogenza del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) del 2005 sul divieto di autorizzazione per *"l'ubicazione di ulteriori impianti di trattamento, trasformazione, conservazione e smaltimento di rifiuti di ogni genere o suoi derivati"* nel territorio provinciale crotonese, ha qualificato le previsioni relative alle discariche indicate nel Piano di Gestione di Rifiuti della Regione Calabria (PGRC) del 2007 come deroga al suddetto divieto, che mantiene la sua efficacia normativa; ritenendo altresì, secondo un'interpretazione "letterale" del divieto di che trattasi, di circoscrivere il divieto medesimo ad autorizzazioni per nuovi impianti, restando nella discrezionalità dell'amministrazione regionale eventuali autorizzazioni a modifiche di impianti già esistenti, tenendo conto dei relativi accertamenti tecnici in materia di salute pubblica e ambiente;

**PRESO ATTO** che la STV nel parere reso, relativamente alla discarica, ha *"accertato che il progetto in argomento riguarda un ampliamento della discarica esistente e quindi coerente con le disposizioni del PEAR e del PGRC"*;

**DATO ATTO** inoltre che la STV nel parere reso ha ritenuto tra l'altro *"tecnicamente idonea la discarica in argomento a ricevere i rifiuti solidi urbani codificati dai codici CER 20 03 01, 20 03 03 e 20 03 99"* tuttavia tali codici non sono autorizzati con il presente provvedimento in quanto il conferimento di detti codici può avvenire a seguito di specifica autorizzazione, avvalendosi delle deroghe di legge, ai sensi del D.lgs. 152/2006, del D.lgs. 36/2003 e della L.R. 6/2014.

**RILEVATO** infine che la STV nel parere reso ha prescritto *"I lavori di ampliamento dovranno iniziare entro 3 mesi dal rilascio relativo provvedimento e dovranno concludersi entro un anno almeno per il primo lotto funzionale; decorso tale ultimo termine senza che i lavori siano completati dovrà essere ripetuta la procedura per il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale;"*

**DATO ATTO** altresì che l'art. 26 comma 6 del D.lgs. 152/06 prevede che *"I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. ..."*

**CONSIDERATO** che rispetto all'efficacia della compatibilità ambientale le discariche rappresentano un'eccezione in quanto la realizzazione del progetto di discarica ricomprende anche la fase di gestione, e che pertanto occorre prevedere l'efficacia della compatibilità sino alla data di completamento delle attività autorizzate, impegnando il gestore a periodici e specifici rapporti sullo stato di avanzamento delle attività autorizzate.

**PRESO ATTO** del Piano di Gestione Operativa presentato dalla ditta e di quanto disposto dall'art 29 octies, punto 3 e punto 5, del D.lgs 152/2006 per come modificati dal D. lgs 46/2014, secondo cui il riesame in via ordinaria della presente Autorizzazione dovrà avvenire trascorsi anni 12 (dodici) dal suo rilascio si ritiene di dover assumere il termine di validità dell'AIA quale termine di efficacia anche della compatibilità ambientale;

**ACQUISITA** agli atti la seguente documentazione:

- Certificazione possesso Sistema di Gestione UNI EN ISO 14001:2004 (ISO 14001:2004) n. 17671-2007-AE-ITA-SINCERT con scadenza 14.12.2016;
- Autocertificazione (casellario giudiziario e carichi pendenti) dichiarazione sostitutiva antimafia ai sensi del D. lgs 159/2011 del legale rappresentante e del Direttore Tecnico della società;
- Visura Camerale Sovreco Spa del 16.04.2014

**CONSIDERATO** che per gli aspetti riguardanti – da un lato – i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e – dall'altro lato – la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n.107 alla G.U. – Serie Generale 135 del 13.6.2005: "*Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D. Lgs. 372/99*" e "*Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio*";

**VISTO** che in data 27/03/2014 è stato pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 27/L alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2014, il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (di seguito D.Lgs. 46/2014) recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", il quale è entrato in vigore l'11 aprile 2014;

**RILEVATO** che, secondo le indicazioni fornite dal il "*Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina IPPC*" previsto dall'art. 29quinquies del D.lgs 152/2006- come modificato dal D.lgs 46/2014 -, tutti i provvedimenti emanati successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto devono essere conformi alla direttiva 2010/75/UE, di cui la nuova normativa costituisce disciplina di recepimento ed attuazione;

**VISTO** che, dall'entrata in vigore del D.lgs 46/2014, i decreti AIA non sono più soggetti a rinnovo;

**VISTO** che ai sensi del D. lgs n. 46/2014, la durata delle AIA è ampliata *ex lege* (nello specifico, raddoppiata);

**VISTO** che il D. lgs 46/2014 prevede la presentazione "*prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata*", a cura del gestore della relazione di riferimento di cui all'art. 7, punto 2, lett. m);

**DATO ATTO** che, secondo le indicazioni del "*Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina IPPC*" la presentazione di tale relazione è subordinata all'emanazione delle linee guida da parte del MATTM, per la definizione in maniera uniforme dei relativi contenuti e modalità;

**RITENUTO** di poter procedere al rilascio dell'AIA in questione, riservandosi l'acquisizione della relazione in parola, ove dovuta, a seguito dell'emanazione delle predette linee guida e secondo le modalità ivi stabilite;

**DATO ATTO** che gli allegati 1 ("Condizioni dell'A.I.A.") e 2 ("Piano di Monitoraggio e controllo") costituiscono parte integrante del presente atto amministrativo, quali atti tecnici contenenti tutte le condizioni di esercizio dell'impianto in oggetto;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non richiede impegno di spesa;

#### DECRETA

**A. Di rilasciare** - ai sensi del Titolo III bis del D. Lgs. 152/2006 e smi per come modificato dal D.lgs 46/2014 – in favore della ditta Sovreco spa "*proroga del giudizio di compatibilità ambientale di cui al DDG. N. 12382 del 20/08/2007 ed Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo III bis D.Lgs 152/2006 e smi, per l'ampliamento dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in loc. Colombara del Comune di Crotona, con esclusione espressa della realizzazione degli impianti di trattamento e/o recupero dei rifiuti non oggetto di valutazione in quanto in contrasto con il Piano Gestione Rifiuti Calabria*", alle seguenti prescrizioni e condizioni:

- 1) Non potranno essere realizzati gli impianti tecnologici di smaltimento/trattamento rifiuti (fatta eccezione per la discarica) in quanto in contrasto con il Piano Gestione Rifiuti Calabria ed espressamente oggetto di rinuncia da parte della ditta;
- 2) Il Gestore deve presentare le garanzie finanziarie di cui alla D.G.R. n°427 del 23/06/2008, inerenti la gestione operativa e la post gestione della discarica da presentare contestualmente e almeno 30 gg. prima dell'inizio dell'esercizio secondo le modalità e le condizioni di cui alla citata DGR; resta fermo l'obbligo di ulteriori adeguamenti delle suddette garanzie finanziarie che dovessero essere necessari agli esiti dei lavori dei gruppi tematici costituiti per l'applicazione del D. lgs n. 46/2014 presso il Ministero (MATTM);
- 3) Il gestore inoltre ai sensi della D.G.R. n°427 del 23/06/2008, limitatamente alla fase di costruzione dovrà presentare una polizza assicurativa della responsabilità civile d'inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali, causati a terzi nella fase di costruzione dell'impianto;

- 4) Il Gestore, se tenuto, dovrà presentare – secondo le modalità e nei termini indicati dal suddetto provvedimento ministeriale o, in difetto, su richiesta dell’Autorità competente - la “Relazione di Riferimento” prevista all’art. 7, punto 2, lett. m del D. lgs n. 46/2014;
- 5) Per l’esercizio dell’impianto il gestore dovrà rispettare le condizioni, i valori limite di emissione e le prescrizioni gestionali riportate nel presente atto amministrativo e nei seguenti documenti allegati, che costituiscono parte integrante dell’Autorizzazione Integrata Ambientale:
- All. 1 - Condizioni dell’A.I.A.;
  - All. 2 - Piano di Monitoraggio e Controllo;
- 6) Prima dell’inizio dei lavori la ditta dovrà acquisire tutti i nulla osta, pareri, concessioni, previsti dalla normativa vigente e non ricompresi nella presente autorizzazione;
- 7) Il Gestore, prima di dare attuazione all’Autorizzazione Integrata Ambientale deve effettuare la comunicazione di cui all’art. 29-decies, comma 1, del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 al Dipartimento Ambiente della Regione Calabria ed all’A.R.P.A.Cal – Dipartimento territoriale di competenza, allegando, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto interministeriale 24 aprile 2008 (nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’art. 33, comma 3 bis, del D.lgs 152/2006, per come modificato dal D. lgs 46/2014), l’originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli;
- 8) A far data dall’invio della comunicazione di cui sopra, il Gestore trasmette all’Autorità Competente, al Sindaco del Comune di Crotona e ad A.R.P.A.Cal - Dipartimento di Crotona –, in qualità di soggetto incaricato del Dipartimento, i dati relativi ai controlli delle emissioni secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo, ai sensi dell’art. 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 9) Il Gestore, ai sensi dell’art 29 decies, co. 2, D. lgs 152/2006 per come modificato dal D. lgs 46/2014, è tenuto ad informare immediatamente i soggetti di cui al punto 4, in caso di violazione delle condizioni dell’Autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;
- 10) Ai sensi dell’art. 29-decies del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 s.m.i., per come modificato dal D.lgs n. 46/2014 le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A.Cal, quale incaricata dall’Autorità competente a svolgere i controlli di legge, anche al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni e delle condizioni contenute nel presente atto autorizzativo;
- 11) Il Gestore dell’impianto dovrà fornire ad Arpacal l’assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
- 12) Gli esiti dei controlli e delle ispezioni dovranno essere comunicati all’Autorità Competente e ad ARPACAL, con le modalità previste dall’art. 29-sexies, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per come modificato dal D. lgs 46/2014;
- 13) Ferme restando le misure di controllo di cui al punto 11, la Regione Calabria - Dipartimento Politiche dell’Ambiente - nell’ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sull’impianto autorizzato;
- 14) Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio sugli impianti oggetto della presente autorizzazione e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell’applicazione del presente decreto, deve comunicare tali informazioni all’Autorità Competente, comprese le notizie di reato;
- 15) Il Gestore, nel caso si dovesse verificare qualsiasi anomalia presso la discarica durante la fase di gestione operativa, deve dare immediata comunicazione alla Provincia, e al dipartimento Arpacal territorialmente competenti. Tali comunicazioni devono riguardare anche eventuali possibili danni ai sistemi di protezione ambientale della discarica derivanti dai fenomeni di cedimento o instabilità della massa dei rifiuti e/o del sottofondo;
- 16) Il Gestore è obbligato a realizzare tutti gli ulteriori interventi tecnici ed operativi che gli organi di controllo ritengano necessari sia durante la realizzazione della discarica, sia durante il periodo della gestione;
- 17) Il Gestore dovrà rispettare tutte le prescrizioni gestionali contenute nei rispettivi Piani di gestione (operativa, post-operativa) nonché le modalità di ripristino ambientale previste nel corrispondente elaborato progettuale;
- 18) Il Gestore dovrà produrre congiuntamente alla relazione annuale sull’attività svolta specifici rapporti sullo stato di avanzamento delle opere e delle attività autorizzate.

19) Il Gestore dovrà rispettare le previsioni del Piano Regionale sui Rifiuti della regione Calabria e tutte le eventuali limitazioni che lo stesso individua;

20) Il Gestore dovrà rispettare tutte le condizioni, i valori limite di emissione e le prescrizioni gestionali contenute nel presente atto e disposte dalla vigente normativa;

B. Secondo quanto disposto dall'art 29octies, punto 3 e punto 5, del D.lgs 152/2006 per come modificati dal D. lgs 46/2014, il riesame in via ordinaria della presente Autorizzazione dovrà avvenire – su richiesta del gestore ed a pena di decadenza dell'autorizzazione - trascorsi anni 12 (dodici) dall'emanazione del presente decreto;

C. Il presente provvedimento sarà, altresì, soggetto a riesame entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT, relative all'attività principale di installazione;

D. In ogni caso, l'autorizzazione di che trattasi sarà sottoposta a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29-octies, punto 4, del D.Lgs 152/2006 e smi, come sostituito dal D.lgs n. 46/2014;

E. Il presente provvedimento resta comunque soggetto alle disposizioni relative alle modifiche sostanziali e alle verifiche sul Piano di Monitoraggio e Controllo disciplinate dal D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

F. Sono fatti salvi tutti gli adempimenti a carico del gestore previsti dal D. Lgs. 46/2014;

G. Restano ferme in ogni caso le responsabilità del Gestore nel dare piena applicazione alla normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro;

H. In caso di inosservanza delle prescrizioni e delle condizioni autorizzatorie, l'autorità competente, secondo la gravità delle infrazioni, ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D. lgs n. 46/2014, potrà procedere:

1) *"alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità";*

2) *"alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno";*

3) *"alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente";*

4) *"alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione";*

I. E' fatto divieto di contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto - oltre quanto autorizzato - senza preventivo assenso dell'Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dall'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06, s.m.i.);

J. I risultati del controllo delle emissioni richiesti dalla presente autorizzazione ed in possesso dell'autorità competente sono messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello IPPC del Dipartimento Politiche dell'Ambiente (sito in Catanzaro, Viale Isonzo n. 414) istituito con D.G.R. n. 797 del 14/11/2006;

K. Di disporre la trasmissione di copia della presente autorizzazione alla ditta Sovreco spa, alla Provincia di Crotona, al Comune di Crotona, all'ARPACal - Direzione Generale, al Dipartimento A.R.P.A.Cal di Crotona, all'ASP di Crotona, Unità Organizzativa di Progetto "Rifiuti" del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, nonché al Dipartimento Lavori Pubblici e al Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione della Regione Calabria, nelle rispettive sedi;

L. Di fare presente che avverso il presente decreto è possibile proporre, nei modi di legge, ricorso al T.A.R. per la Calabria entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

M. Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.



Il Dirigente di Settore  
Arch. Orsola Reillo

IL DIRIGENTE GENERALE  
Ing. Bruno Gualtieri



## ALLEGATO 1

### CONDIZIONI DELL'A.I.A.

**Proponente:** Sovreco spa;

**Installazione:** *Ampliamento della piattaforma di smaltimento rifiuti non pericolosi sita in loc. Colombra del Comune di Crotona - Codice IPPC 5.4.-*

**Ubicazione Installazione:** Comune di Crotona – Loc. Colombra

**Sede legale:** Loc. Passovecchio - 88900 Crotona

**Codici IPPC** di cui all'allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e smi: [5.4]



## I. DEFINIZIONI

**AIA:** Autorizzazione Integrata Ambientale: autorizzazione all'ampliamento dell'installazione "Piattaforma di ampliamento della piattaforma di smaltimento rifiuti non pericolosi sita in loc. Colombra del Comune di Crotona";

**Autorità competente:** ai fini del presente atto si intende per Autorità Competente al rilascio e/o alle modifiche dell'AIA, il Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria;

**Organo di controllo:** il Dipartimento Politiche dell'Ambiente, che si avvale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL) per l'esecuzione del controllo dell'AIA;

**Gestore:** la persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella totalità o in parte, l'installazione sita nel Comune di Crotona Loc. Colombra oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico della stessa;

Le rimanenti definizioni utilizzate nella stesura della presente autorizzazione sono le medesime di cui all'art. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, per come modificato dal D. lgs n. 46/2014

## II. QUANTITATIVI AUTORIZZATI

**Capacità di abbancamento pari 2.210.000 mc** (per come determinato in sede di Conferenza di Servizi del 21/07/2014) da realizzare secondo tre lotti funzionali rispettivamente così configurati: lotto n.1 di mc. 364.000; lotto n.2 di mc. 634.000; lotto n. 3 di mc. 1.212.000.

## III. CONDIZIONI GENERALI E SPECIFICHE PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

1. La ditta potrà esercitare l'attività individuata dal codice [D1] di cui all'allegato B, alla parte IV, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. di rifiuti speciali non pericolosi di seguito indicati:

01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi  
01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi  
01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05  
01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07  
01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07  
01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti  
01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07  
01 04 09 scarti di sabbia e argilla  
01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07  
01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07  
01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11  
01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07  
01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti  
01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci  
01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06  
01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06  
01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti  
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia  
02 01 02 scarti di tessuti animali  
02 01 03 scarti di tessuti vegetali  
02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)  
02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito  
02 01 07 rifiuti della silvicoltura  
02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08  
02 01 10 rifiuti metallici  
02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti  
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia  
02 02 02 scarti di tessuti animali  
02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione  
02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti  
02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti  
02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti  
02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti  
02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente  
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione  
02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti  
02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti



02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole  
 02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica  
 02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti  
 02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti  
 02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione  
 02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti  
 02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti  
 02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione  
 02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti  
 02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti  
 02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti  
 02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima  
 02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche  
 02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici  
 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione  
 02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti  
 02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti  
 03 01 01 scarti di corteccia e sughero  
 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04  
 03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti  
 03 02 99 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti  
 03 03 01 scarti di corteccia e legno  
 03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)  
 03 03 05 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta  
 03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone  
 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati  
 03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio  
 03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica  
 03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10  
 03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti  
 04 01 01 camiccio e frammenti di calce  
 04 01 02 rifiuti di calcinazione  
 04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo  
 04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo  
 04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo  
 04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura  
 04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti  
 04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)  
 04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)  
 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16  
 04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16  
 04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19  
 04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze  
 04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate  
 04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti  
 05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09  
 05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie  
 05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento  
 05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio  
 05 01 17 bitumi  
 05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti  
 05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento  
 05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti  
 05 07 02 rifiuti contenenti zolfo  
 05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti  
 06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti  
 06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti  
 06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13  
 06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15  
 06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti  
 06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti  
 06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02  
 06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02  
 06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti  
 06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti  
 06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti  
 06 09 02 scorie fosforose  
 06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03  
 06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti  
 06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti



06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio  
 06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti  
 06 13 03 nerofumo  
 06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti  
 07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11  
 07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti  
 07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11  
 07 02 13 rifiuti plastici  
 07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14  
 07 02 17 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16  
 07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti  
 07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11  
 07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti  
 07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11  
 07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti  
 07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11  
 07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13  
 07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti  
 07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11  
 07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti  
 07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11  
 07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti  
 08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11  
 08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13  
 08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15  
 08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17  
 08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti  
 08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti  
 08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici  
 08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti  
 08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro  
 08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12  
 08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14  
 08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti  
 08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09  
 08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11  
 08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13  
 08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti  
 09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti  
 10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)  
 10 01 02 ceneri leggere di carbone  
 10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato  
 10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi  
 10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi  
 10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 04 14  
 10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16  
 10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18  
 10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20  
 10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22  
 10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato  
 10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone  
 10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento  
 10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti  
 10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie  
 10 02 02 scorie non trattate  
 10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07  
 10 02 10 scaglie di laminazione  
 10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11  
 10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13  
 10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione  
 10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti  
 10 03 02 frammenti di anodi  
 10 03 05 rifiuti di allumina  
 10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15  
 10 03 18 rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17  
 10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19  
 10 03 22 altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21  
 10 03 24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23  
 10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25  
 10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27  
 10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29



10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti  
10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09  
10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti  
10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria  
10 05 04 altre polveri e particolato  
10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08  
10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10  
10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti  
10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria  
10 06 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria  
10 06 04 altre polveri e particolato  
10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09  
10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti  
10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria  
10 07 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria  
10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi  
10 07 04 altre polveri e particolato  
10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi  
10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07  
10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti  
10 08 04 polveri e particolato  
10 08 09 altre scorie  
10 08 11 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10  
10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12  
10 08 14 frammenti di anodi  
10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15  
10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17  
10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19  
10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti  
10 09 03 scorie di fusione  
10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05  
10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07  
10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09  
10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11  
10 09 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13  
10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15  
10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti  
10 10 03 scorie di fusione  
10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05  
10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07  
10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09  
10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11  
10 10 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13  
10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15  
10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti  
10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro  
10 11 05 polveri e particolato  
10 11 10 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09  
10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11  
10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13  
10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15  
10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17  
10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19  
10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti  
10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico  
10 12 03 polveri e particolato  
10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi  
10 12 06 stampi di scarto  
10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)  
10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09  
10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11  
10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti  
10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti  
10 13 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico  
10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce  
10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)  
10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi  
10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09  
10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10





10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12  
10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento  
10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti  
11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09  
11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13  
11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti  
11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi  
11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05  
11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti  
11 05 02 ceneri di zinco  
11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti  
12 01 13 rifiuti di saldatura  
12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14  
12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16  
12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20  
12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti  
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02  
16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti  
16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti  
16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01  
16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01  
16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05  
17 01 01 cemento  
17 01 02 mattoni  
17 01 03 mattonelle e ceramiche  
17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06  
17 02 01 legno  
17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01  
17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03  
17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05  
17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07  
17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03  
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01  
17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03  
19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti  
19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11  
19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13  
19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15  
19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17  
19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato  
19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti  
19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi  
19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05  
19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti  
19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04  
19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06  
19 04 01 rifiuti vetrificati  
19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata  
19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata  
19 05 03 compost fuori specifica  
19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti  
19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani  
19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale  
19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti  
19 08 01 vaglio  
19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia  
19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane  
19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11  
19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13  
19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti  
19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari  
19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua  
19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione  
19 09 04 carbone attivo esaurito  
19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite  
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico  
19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti  
19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio  
19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi



18. Qualora si riscontrasse la presenza di sostanze inquinanti sul suolo, sottosuolo, acque sotterranee e acque superficiali o nei sistemi di monitoraggio delle impermeabilizzazioni di ciascun lotto della discarica (monitoraggio sottotelo) riconducibili alla sua attività, in fase operativa, devono essere assicurati tempestivi interventi, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati.
19. Il perimetro della discarica deve essere idoneamente attrezzato al fine di evitare qualunque fuoriuscita incontrollata di acque potenzialmente contaminate all'esterno della struttura impermeabilizzata. Devono inoltre essere previste idonee barriere e presidi atti ad impedire l'ingresso presso la discarica di estranei o di animali randagi;
20. La viabilità di accesso, ai singoli lotti della discarica, deve garantire la percorribilità in ogni periodo dell'anno e devono essere adottati tutti gli accorgimenti per limitare la polverosità e le molestie derivanti dal traffico di mezzi in ingresso ed uscita dalla discarica. La viabilità interna della discarica deve garantire un agevole accesso a tutti i punti di monitoraggio dell'impianto, in ogni periodo dell'anno.
21. Lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato con modalità tali da garantire condizioni di stabilità degli stessi e delle strutture della discarica collegate. I rifiuti devono essere depositi in strati compattati e sistemati in modo da evitare, lungo il fronte di avanzamento, pendenze superiori a 30°;
22. Durante la fase di scarico dei rifiuti dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare di recare danni e lacerazioni al sistema di impermeabilizzazione delle pareti della discarica;
23. Le procedure di accettazione dei rifiuti devono rispettare i criteri e le procedure di ammissione nel rispetto dell'art. 6, art. 7 e art. 11 del D. Lgs 36/2003, nonché le procedure stabilite nel Piano di Gestione Operativa;
24. Il gestore dovrà assicurare tecniche di coltivazione e di gestione condotte in misura tale da minimizzare l'infiltrazione di acque meteoriche, oltre che sistemi adeguati di raccolta delle stesse al fine di limitarne la quantità di penetrazione nel corpo della discarica;
25. Provvedere quotidianamente alla copertura dei rifiuti con materiale idoneo al fine di evitare la dispersione eolica dei rifiuti, la formazione di percolato ed il recupero del biogas;
26. E' fatto obbligo di provvedere periodicamente alla disinfestazione e derattizzazione dell'area. La frequenza di tali operazioni, i prodotti impiegati ed i periodi dell'anno in cui esse sono condotte devono essere concordati con le competenti Autorità di Controllo, in funzione delle condizioni climatiche locali e del tipo di rifiuti trattati.
27. Nell'ambito della discarica é vietata ogni forma di cernita manuale.
28. Sia nella fase operativa che nella fase post-chiusura dell'impianto, dovrà sempre garantire il rispetto ambientale delle aree interessate e contermini, ponendo particolare riguardo anche agli aspetti estetici e paesaggistici
29. A far data dalla chiusura della discarica, il soggetto autorizzato é responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali da essa previsti;
30. Dopo la chiusura della discarica, il soggetto autorizzato è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase della gestione successiva alla chiusura per tutto il tempo che sarà ritenuto necessario dall'autorità competente, tenendo conto del periodo di tempo durante il quale la discarica può comportare rischi;
31. La raccolta, il trattamento e l'utilizzazione del gas della discarica devono essere effettuati in modo tali da ridurre al minimo il danneggiamento o il degrado dell'ambiente ed il rischio per la salute delle persone;
32. L'esercizio e la manutenzione dell'impianto devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di cui al comma precedente;
33. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione d'esercizio dei sistemi di contenimento delle emissioni, tali da non garantire il limite di emissioni fissati, comporta la sospensione dell'attività per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto;
34. Gli effluenti gassosi devono essere evacuati in modo controllato attraverso un punto d'emissione d'altezza adeguata e con velocità e contenuto entalpico tale da favorire una buona dispersione degli inquinanti in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente. Deve essere garantita la minore interferenza possibile con le aperture di aerazione degli edifici circostanti





## ALLEGATO 2



### PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

**Proponente:** Sovreco spa;

**Installazione:** *Ampliamento della piattaforma di smaltimento rifiuti non pericolosi sita in loc. Colombra del Comune di Crotona - Codice IPPC 5.4.-*

**Ubicazione Installazione:** Comune di Crotona – Loc. Colombra

**Sede legale:** Loc. Passovecchio - 88900 Crotona

**Codici IPPC** di cui all'allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e smi: [5.4]





**REGIONE CALABRIA**  
DIPARTIMENTO POLITICHE DELL' AMBIENTE

**I.P.P.C. Integrated Prevention Pollution and Control**

Al Dipartimento Politiche dell' Ambiente  
della Regione Calabria  
Sportello IPPC  
Viale Isonzo, 414  
88100 Catanzaro


All'Agenzia Regionale per la Protezione  
dell'Ambiente della Calabria  
Dipartimento di Crotona

---

---

- ALLEGATO E -

**PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**  
(Progetto di Ampliamento della Piattaforma Smaltimento Rifiuti Non Pericolosi)  
Variazione Secondo Nota ARPACal n° 13036 del 28/03/2014





PREMESSA.....	2
1 - FINALITÀ DEL PIANO .....	2
2 - CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER L'ESECUZIONE DEL PIANO .....	3
2.1- OBBLIGO DI ESECUZIONE DEL PIANO .....	3
2.2 - EVITARE LE MISCELAZIONI .....	3
2.3 - FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI.....	3
2.4 - MANUTENZIONE DEI SISTEMI .....	3
2.5 - EMENDAMENTI AL PIANO.....	3
2.6 - OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI.....	4
2.7 - ACCESSO AI PUNTI DI CAMPIONAMENTO.....	4
2.8 - MISURA DI INTENSITÀ E DIREZIONE DEL VENTO .....	4
3 - OGGETTO DEL PIANO .....	5
3.1 - COMPONENTI AMBIENTALI .....	5
3.1.1 - Consumo materie prime .....	5
3.1.2 - Consumo risorse idriche .....	5
3.1.3 - Consumo energia.....	6
3.1.4 - Consumo combustibili .....	6
3.1.5 - Emissioni in aria.....	7
3.1.6 - Emissioni in acqua .....	9
3.1.7 - Rumore .....	10
3.1.8 - Rifiuti .....	11
3.1.9 - Suolo .....	12
3.2 - GESTIONE DELL'IMPIANTO .....	13
3.2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi .....	13
3.2.2 - Indicatori di prestazione .....	14
4 - RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO.....	15
4.1 Attività a carico del gestore.....	15
4.2 Attività a carico dell'ente di controllo .....	16
4.3 Costo del Piano a carico del gestore .....	17
5 - MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE.....	18
6 - COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO .....	19
6.1 - VALIDAZIONE DEI DATI .....	19
6.2 - GESTIONE E PRESENTAZIONE DEI DATI .....	19
6.2.1 - Modalità di conservazione dei dati.....	19
6.2.2 - Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano .....	19
NOTE PER LA COMPILAZIONE.....	20
Finalità del piano.....	20
Oggetto del piano .....	20
Responsabilità nell'esecuzione del piano .....	21
Manutenzione e calibrazione .....	22
Comunicazione dei risultati .....	22



## PREMESSA

Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59 recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (GU n. 93 del 22-4-2005- Supplemento Ordinario n.72), per la Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto di AMPLIAMENTO DELLA PIATTAFORMA DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI CON:

- SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI
- SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA E DI RIFIUTI NON PERICOLOSI TAL QUALI O PRETRATTATI IN DISCARICA PER RIFIUTI MISTI CON RECUPERO DI BIOGAS
- STOCCAGGIO TEMPORANEO DELLA FRAZIONE SECCA

di proprietà di **SOVRECO S.P.A, sito in Crotone, Loc. Colombra, CAP 88900.**

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo è conforme alle indicazioni della linea guida sui "sistemi di monitoraggio" (Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005, decreto 31 gennaio 2005 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372"). *Il presente Piano è riferito solo all'impianto di discarica e di recupero energetico del biogas. Verrà presentato un PMeC relativo agli impianti di selezione prima dell'avvio per la relativa approvazione.*

## 1 - FINALITÀ DEL PIANO

In attuazione dell'art. 7 (condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale), comma 6 (requisiti di controllo) del citato decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue, d'ora in poi semplicemente Piano, ha la finalità principale della verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata per l'impianto in premessa, ed è pertanto parte integrante dell'AIA suddetta.

Il Piano potrà rappresentare anche un valido strumento per le attività sinteticamente elencate di seguito:

- raccolta dei dati ambientali nell'ambito delle periodiche comunicazioni INES;
- raccolta di dati per la verifica della buona gestione e l'accettabilità dei rifiuti presso gli impianti di trattamento e smaltimento;
- raccolta dati per la verifica della buona gestione dei rifiuti prodotti nel caso di conferimento a ditte terze esterne al sito;
- verifica della buona gestione dell'impianto;
- verifica delle prestazioni delle MTD adottate;
- ...;

## 2 - CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER L'ESECUZIONE DEL PIANO

*(Ancorché tipico oggetto dell'AIA questo capitolo è presentato come esempio di condizioni generali che dovrebbero corredare il piano di monitoraggio e controllo che l'ente di controllo predisporrà sulla base della proposta del gestore).*

## **2.1 - OBBLIGO DI ESECUZIONE DEL PIANO**

Il gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione come riportato nelle tabelle contenute al paragrafo 4 del presente Piano.

## **2.2 - EVITARE LE MISCELAZIONI**

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

## **2.3 - FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI**

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva (ad esclusione dei periodi di manutenzione e calibrazione che sono comunque previsti nel punto 4 del presente Piano in cui l'attività stessa è condotta con sistemi di monitoraggio o campionamento alternativi per limitati periodi di tempo).

In caso di malfunzionamento di un sistema di monitoraggio "in continuo", il gestore deve tempestivamente contattare l'Autorità Competente e un sistema alternativo di misura e campionamento deve essere implementato.

## **2.4 - MANUTENZIONE DEI SISTEMI**

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Campagne di misurazione parallele per calibrazione in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN standard o accordi con l'Autorità Competente) dovranno essere poste in essere secondo le norme specifiche di settore e comunque almeno una volta ogni due anni.

## **2.5 - EMENDAMENTI AL PIANO**

La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel presente Piano, potranno essere emendati dietro permesso scritto dell'Autorità competente.

## **2.6 - OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI**

Il gestore dovrà provvedere all'installazione dei sistemi di campionamento su tutti i punti di emissioni, inclusi sistemi elettronici di acquisizione e raccolta di tali dati, come richiesto dal paragrafo 4 del presente Piano.

## **2.7 - ACCESSO AI PUNTI DI CAMPIONAMENTO**

Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) effluente finale, così come scaricato all'esterno del sito



- b) punti di campionamento delle emissioni aeriformi
- c) punti di emissioni sonori nel sito
- d) area di stoccaggio dei rifiuti nel sito
- e) scarichi in acque superficiali
- f) pozzi sotterranei nel sito.

Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano.

## 2.8 - MISURA DEI PARAMETRI METEOCLIMATICI

Il gestore ha installato una stazione meteo in continuo all'interno del sito i cui dati sono disponibili sul sito web [www.sovreco-meteo.it](http://www.sovreco-meteo.it)

PARAMETRO	FREQUENZA CONTROLLO GESTORE	Modalità di registrazione e trasmissione	CONTROLLO ARPACal
Precipitazioni	giornaliera	Registrazione diretta	Ispezioni programmate nell'ambito degli autocontrolli. Report
Temperatura	giornaliera		
Direzione e velocità del vento	giornaliera		
Umidità atmosferica	giornaliera		
Evaporazione	giornaliera		
Radiazione totale	giornaliera		

## 3 - OGGETTO DEL PIANO

### 3.1 - COMPONENTI AMBIENTALI

#### 3.1.1 - Consumo materie prime

Tabella C1 - Materie prime (Non applicabile)

Denominazione Codice (CAS, ...)	Fase di utilizzo e punto di misura	Stato fisico	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione

Tabella C2 - Controllo radiometrico

Attività	Materiale controllato	Modalità di controllo	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione
Controllo Radiometrico	rifiuti in ingresso	Definita con procedura operativa	Definiti con procedura operativa	Definita con procedura operativa

Procedura Operativa già inoltrata ad ARPACal

### 3.1.2 - Consumo risorse idriche

Tabella C3 - Risorse idriche

Tipologia	Punto di prelievo	Fase di utilizzo e punto di misura	Utilizzo (es. igienico-sanitario, industriale ...)	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione
Acquedotto	Ingresso impianto	Contatore	Igienico-sanitario, lavaggio, antincendio	Lettura diretta annuale	mc	Foglio elettronico

### 3.1.3 - Consumo energia

Tabella C4 – Energia

Descrizione	Fase di utilizzo e punto di misura	Tipologia (elettrica, termica)	Utilizzo	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione
Energia elettrica importata da rete esterna	Macchinari, illuminazione, ecc, misurazione presso le cabine	Elettrica	Industriale, civile, ecc.	Contatori frequenza mensile	Consumo (KW/h)	Foglio elettronico

Il gestore, con frequenza triennale, dovrà provvedere ad audit sull'efficienza energetica del sito. Il gestore provvederà a sviluppare un programma di audit. L'audit avrà lo scopo di identificare tutte le opportunità di riduzione del consumo energetico e di efficienza di utilizzo delle risorse. Il programma di audit dovrà essere inviato in forma scritta all'Autorità Competente almeno un mese prima che si inizi l'attività. Una copia del rapporto di audit sarà disponibile nel sito per il controllo eseguito dall'Autorità Competente ed una sintesi dell'ultimo rapporto utile, con in evidenza le peculiarità (criticità) riscontrate, farà parte della sintesi del Piano inviata annualmente all'autorità competente secondo quanto prescritto al paragrafo 6 del presente piano.

### 3.1.4 - Consumo combustibili

**Tabella C5 – Combustibili**

Tipologia	Fase di utilizzo e punto di misura	Stato fisico	Qualità (es. tenore zolfo)	Metodo misura	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione
Gasolio	Autotrazione, ecc	Liquido	Conforme al D.M. 03/02/2005 o ad altre norme vigenti	Contatore e/o bilico	LT; KG	Foglio elettronico

### 3.1.5 - Emissioni in aria

**Tabella C6 - Inquinanti monitorati**

(La tabella seguente deve essere completata avendo in mente la tipologia di processo considerato. In particolare, in caso di processi discontinui, sarà necessario indicare la fase e la tempistica del controllo, oltre che la sua frequenza.)

Saranno presenti nell'Impianto I.P.P.C. considerato, ad esclusione di quelli ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi del D.P.R. 25/07/1991, i seguenti punti di immissione:

Punto emissione	Parametro e/o fase	Eventuale parametro sostitutivo	Portata	Temperatura	Altri parametri caratteristici della emissione (altezza di rilascio)
Torcia ad elevata temperatura			850 mc/h	≥ 850 °C	~ 6 m
Punti di scarico motori combustione interna a valle del post-combustore dell'impianto di recupero energetico del biogas nell'eventualità del possibile recupero energetico del biogas	Polveri (valore medio per un periodo di campionamento di 1 ora), Acido cloridrico (HCl), Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ), Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> ), Monossido di Carbonio (CO), C.O.T. (come carbonio organico)		3900 N/m <sup>3</sup> h	~ 500 °C	~6m



prodotto	totale), Acido Fluoridrico (HF)				

Punto emissione	Parametro e/o fase	Limiti	Metodo di misura (Incertezza)	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione	Azioni di ARPA APAT
Punti di scarico motori combustione interna a valle del post-combustore dell'impianto di recupero energetico del biogas nell'eventualità del possibile recupero energetico del biogas prodotto	Polveri (valore medio per un periodo di campionamento di 1 ora)	10	mg/Nm <sup>3</sup>	semestrale	Foglio elettronico e certificato di analisi	Ispezioni programmate nell'ambito degli autocontrolli. Verifica dei certificati analitici. Eventuale campionamento o annuale.
	Acido cloridrico (HCl),	10	mg/Nm <sup>3</sup>	semestrale		
	Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> )(come NO <sub>2</sub> ),	450	mg/Nm <sup>3</sup>	semestrale		
	Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> ) (come SO <sub>2</sub> ),	50	mg/Nm <sup>3</sup>	semestrale		
	Monossido di Carbonio (CO),	500	mg/Nm <sup>3</sup>	semestrale		
	C.O.T. (come carbonio organico totale),	150	mg/Nm <sup>3</sup>	semestrale		
	Acido Fluoridrico (HF)	2	mg/Nm <sup>3</sup>	semestrale		
	Cd+Tl+Hg	0,05	mg/Nm <sup>3</sup>	Annuale		
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn	0,5	mg/Nm <sup>3</sup>	annuale			

**Tabella C7 - Sistemi di trattamento fumi**

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Manutenzione (periodicità)	Punti di controllo	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione e trasmissione
Scarichi motori combustione interna a valle del post-combustore dell'impianto di recupero energetico del biogas	Post-combustore	mensile	Camino	Verifica dello stato	Foglio cartaceo e/o elettronico.

**Tabella C8/1 - Emissioni diffuse**

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione e trasmissione
Biogas	Bacino di discarica/fughe esterne al corpo discarica	Controllo efficienza depressione del corpo discarica/ copertura giornaliera dei rifiuti	Campionamento secondo metodiche riconosciute a livello internazionale	Mensile in fase operativa; semestrale in fase di post-gestione	Foglio elettronico e conservazione dei certificati analitici.
Gas interstiziale	Corpo della discarica		Campionamento per gas interstiziali nel terreno al di fuori del corpo di discarica, a distanza di 250 metri	Annuale	Foglio elettronico e conservazione dei certificati analitici.

**Tabella C8/2 - Emissioni fuggitive (Non compete)**

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione e trasmissione

### Tabella C8/3 - Emissioni eccezionali

Questa tabella riporta tipicamente le modalità di monitoraggio e controllo delle emissioni eccezionali che sono prevedibili, come ad esempio le emissioni connesse alle fasi di avviamento e spegnimento e più in generale alle fasi di transitorio operativo. Esistono anche emissioni eccezionali non prevedibili per le quali le azioni a carico del gestore sono tipicamente di reporting immediato all'autorità competente ed all'ente di controllo.

Descrizione	Fase di lavorazione	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione e trasmissione	Azioni ARPA APAT
Fase di riscaldamento del post-combustore nell'eventualità del possibile recupero energetico del biogas prodotto	Avvio motore endotermico		Controllo emissioni	Dopo un fermo prolungato di almeno tre giorni, ad avviamento del motore endotermico	Foglio elettronico e certificato analitico. Trasmissione ad ARPACAL della comunicazione relativa all'avvio del motore endotermico in seguito ad un fermo prolungato.	Eventuali ispezioni programmate.

### 3.1.6 - Emissioni in acqua

#### Tabella C9 - Inquinanti monitorati

La tabella seguente deve essere completata avendo in mente la tipologia di processo considerato. In particolare, in caso di processi discontinui, sarà necessario indicare la fase e la tempistica del controllo, oltre che la sua frequenza.

Non vi sono scarichi così come definiti dall'art 74 c. 1 lett. ff del D. Lgs 152/06 e s.m.i.. Le acque di lavaggio ruote e i reflui civili vengono raccolti in vasche di raccolta separate e inviati a smaltimento in impianti esterni. Le acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne di transito degli automezzi verranno intercettati da una vasca di prima pioggia ( i primi 5 mm) e smaltiti all'esterno. Le acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle scarpate e dai fossi di guardia, che non sono venuti a contatto con i rifiuti, recapitano nel fosso adiacente l'area della discarica.

I punti di campionamento a monte e a valle del Rio Falcosa verranno concordati con l'ente di controllo prima dell'inizio delle attività. La frequenza dei controlli di ARPA.Cal. sarà stabilita con cadenza annuale.

Punto di campionamento	Parametro e/o fase	Eventuale parametro sostitutivo	Portata	Temperatura	Altri parametri caratteristici della emissione
A valle del fosso adiacente l'area di discarica	Ph(Unità di pH) trimestrale, Conducibilità µS/cm trimestrale, Solidi sospesi mg/L trimestrale, BOD5 mg/L trimestrale,				

Autorità competente	Regione Calabria, Dipartimento Politiche dell'Ambiente	
Ente di controllo	ARPACAL (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria)	

In riferimento alla tabella B1, si descrivono nel seguito i ruoli di ogni parte coinvolta.

#### 4.1 Attività a carico del gestore

Il gestore svolge tutte la attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

La tabella seguente indica le attività svolte dalla società terza contraente riportata in tabella D1.

**Tabella D2 – Attività a carico di società terze contraenti**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FREQUENZA	COMPONENTE AMBIENTALE INTERESSATA E NUMERO DI INTERVENTI	TOTALE INTERVENTI NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PIANO
	•	•	
	•	•	
	•	•	
	•	•	
	•	•	
	•	•	

#### 4.2 Attività a carico dell'ente di controllo

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano è parte integrante, l'ente di controllo individuato in tabella D1 svolge le seguenti attività. La tabella successiva è riportata a solo scopo di esempio e si basa sull'ipotesi di un'autorizzazione della durata di 6 anni e di un piano di adeguamento della durata di un anno

**Tabella D3 – Attività a carico dell'ente di controllo**


TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FREQUENZA	COMPONENTE AMBIENTALE INTERESSATA E NUMERO DI INTERVENTI	TOTALE INTERVENTI NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PIANO
Monitoraggio adeguamenti	Semestrale	Verifica avanzamento del piano di adeguamento dell'impianto ...	2
Visita di controllo in esercizio	Semestrale	Tutte	10
Audit energetico	Triennale	Uso efficiente energia	2
Misure di rumore	Biennale	Misure in ambiente esterno	3
Campionamenti	Annuale	Campionamento (inquinante x) in aria	6
	Semestrale	Campionamenti inquinanti x,y, in acqua	10
Analisi campioni	Annuale	Campionamento (inquinante z) in aria	6
	Semestrale	Campionamenti inquinanti l,m, in acqua	10

**4.3 Costo del Piano a carico del gestore**

Il Piano potrà essere completato con una successiva tabella che, sulla base della tabella D3, riassumerà i costi complessivi dei controlli a carico del gestore. La strutturazione della tabella sarà possibile solo dopo che il decreto tariffe sarà formalizzato, una possibile soluzione è mostrata nel seguito.

**Tabella D4 – Costo del Piano a carico del gestore**

Tipologia di intervento	Numero di Interventi per anno	Costo unitario	Costo totale



## **6 - COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO**

### **6.1 - VALIDAZIONE DEI DATI**

Le procedure di validazione dei dati, le procedure di identificazione e gestione di valori anomali e gli interventi previsti nel caso in cui si verificano sono descritte nel seguito.

### **6.2 - GESTIONE E PRESENTAZIONE DEI DATI**

#### **6.2.1 - Modalità di conservazione dei dati**

Il gestore si impegna a conservare su supporto informatico tutti i risultati dei dati di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 2 anni.

#### **6.2.2 - Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano**

I risultati del presente piano di monitoraggio sono comunicati all'Autorità Competente con frequenza annuale.

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette all'Autorità Competente una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui il presente Piano è parte integrante.

## **NOTE PER LA COMPILAZIONE**

### **Finalità del piano**

1. La lista delle ulteriori finalità è da considerarsi non esaustiva.

### **Oggetto del piano**

2. Modalità di registrazione dei controlli effettuati: registro, sistema informatico, documento di trasporto, altro
3. Tabella C1. Denominazione /Codice (CAS, ...): solo per materie prime, nel caso di attività di recupero da rifiuti, riempire la tabella C12. Nel caso di formulati indicati col nome commerciale, dovranno essere inviate all'ente di controllo le schede tecniche.  
Se applicate BAT sulle materie prime, prevedere programmi di audit in fase di sostituzione.
4. Tabella C2. Se applicabile
5. Tabella C4. Il gestore deve, oltre a compilare la tabella, indicare qual è il proprio programma di audit, finalizzato ad identificare tutte le opportunità di riduzione del consumo energetico e di efficienza di utilizzo delle risorse.
6. Tabella C6. Dovranno essere indicati tutti i punti emissivi ad eccezione di quelli classificati ad emissione atmosferica poco significativa ai sensi del D.P.R. 25.07.91: "Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989". E' consentito l'utilizzo di misure parametriche alternative a quelle analitiche.

Specificare in nota l'eventuale variazione del metodo a seguito di modifiche strutturali. Si ricorda in tal senso che è vigente per la determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot la Norma UNI 10169:2001, che potrebbe richiedere per l'applicazione modifiche strutturali alla postazione di prelievo.

Indicare tra i parametri anche portata, temperatura, ossigeno, ove richiesto.

L'incertezza può essere indicata in valore assoluto o percentuale, a seconda di come previsto nel metodo.

Nel punto di emissione differenziare nel caso di controlli a monte e a valle di un abbattitore.

7. Tabella C7. Per Punti di controllo del corretto funzionamento devono intendersi sia parametri (es. T, ossigeno, pressione), sia fattori di processo, sia aspetti gestionali.

8. Tabella C8. Per modalità di controllo considerare sia la stima o misura delle emissioni prodotte nel caso delle emissioni diffuse, sia gli aspetti impiantistici o gestionali finalizzati alla prevenzione delle emissioni per diffuse e fuggitive.

9. Tabella C9: dovranno essere indicati anche i punti controllo per gli scarichi di acque di prima pioggia, per acque di raffreddamento, ecc., nonché per gli scarichi parziali, nel caso di preveda un controllo anche in queste fasi.

L'incertezza può essere indicata in valore assoluto o percentuale, a seconda di come previsto nel metodo.

Nel punto di emissione differenziare nel caso di controlli a monte e a valle di un sistema di depurazione dei reflui.

10. Tabella C10. Per Elementi caratteristici delle singole fasi si intende ad esempio aggiunta di flocculanti, di ossigeno, ecc.. In questo caso i dispositivi sono costituiti dai sistemi in continuo di controllo impiantistico.

Per Punti di controllo del corretto funzionamento e per Modalità di controllo si intende la determinazione di parametri caratteristici (es. azoto, COD, ecc.) nelle varie fasi del processo, sia in sito che per determinazione analitica su campioni prelevati.

11. Tabella C12. Le postazioni di misura possono essere in esterno o all'interno di private abitazioni.

Nella colonna Rumore differenziale riportare sì se la postazione è all'interno di private abitazioni e si intende eseguire la misura, no negli altri casi.

12. Tabella C16. Riempire per le fasi di processo identificate come critiche ai fini ambientali, sia dal punto di vista dell'effetto di inquinamento potenziale che deriverebbe da un'anomalia, sia da punto di vista del rendimento del processo.

Per fase si intende in fase di avvio o di arresto o a regime, specificando le condizioni per produzioni differenziate.

Nella Modalità specificare come viene effettuato il controllo, con quali strumenti e se con sistemi computerizzati.

13. Tabella C17: si intendono interventi di manutenzione periodica a frequenza prestabilita. Da compilare almeno per gli impianti individuati nella tabella C16.

## **Responsabilità nell'esecuzione del piano**

14. In tabella D1 riportare i soggetti coinvolti nel piano, specificandone in calce i rispettivi ruoli.

15. Tabelle D2 e D3: riportare in sintesi gli adempimenti previsti nel piano e la loro frequenza, specificando il numero di interventi nell'arco della durata dell'autorizzazione e l'esecutore (in proprio, a carico di società terze contraenti, da parte dell'Autorità di controllo). Inserire anche i controlli straordinari relativi alla verifica degli adeguamenti alle MTD in corso d'opera.

16. Per il punto 4.3 (costi per la componente del piano a carico dell'autorità di controllo), prevedere la compilazione di una tabella per ogni anno solare, a partire dal rilascio dell'autorizzazione. Le tariffe unitarie sono riportate sul tariffario per le prestazioni connesse alle attività istruttorie e di controllo per gli impianti IPPC di cui a specifico decreto ministeriale di imminente emanazione (lo scorso 26 marzo la Conferenza Stato-Regioni ha raggiunto l'intesa sul decreto relativo alle tariffe IPPC che dovrà ora ricevere il visto della Corte dei conti ed il parere del Consiglio di Stato).

## **Manutenzione e calibrazione**

17. La tabella E2 va riempita per ogni strumento di rilevamento in continuo per il monitoraggio delle emissioni in acqua o aria e per gli altri strumenti di controllo in continuo per i quali sia prevista una fase di calibrazione.

Alla riga Sistema di monitoraggio in continuo, indicare parametro, principio di misura, identificativo strumento.

Alla riga Sistema alternativo in caso di guasti, indicare principio di misura, identificativo strumento.



Alla riga Metodo utilizzato per lo I.A.R., indicare il metodo utilizzato e il riferimento temporale della durata della misura. L'Indice di Accuratezza Relativo (I.A.R.) si ricava per confronto tra i dati del sistema in continuo e i dati ricavati con sistemi alternativi nella stessa postazione di misura e contemporaneamente.

## **Comunicazione dei risultati**

18. 6.1 - Validazione dati. Riportare per i dati raccolti da strumenti in continuo, le procedure di validazione dei dati (sempre per i dati emissivi, ove possibile per i dati di processo), le procedure di identificazione e gestione dei dati anomali e gli interventi previsti nel caso si verificano, le modalità di attivazione della processo di misura alternativo.

19. 6.2.1. Specificare come e dove sono conservati i risultati del monitoraggio. Il gestore dovrebbe impegnarsi a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati dei dati di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno ... anni.

20. 6.2.2. Riportare, eventualmente articolate nelle singole fasi, frequenza e modalità di invio dei dati e delle relazioni di sintesi all'Autorità Competente e agli altri soggetti previsti nell'atto autorizzativo.

Ai sensi dell'art. 10 c. 2, lett. l, del D. Lgs. 36/2003, il gestore presenta, una volta l'anno, alla Regione ed alle autorità di controllo una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa. (Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59)